



Consiglio Regionale

Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014)

Relazione

La presente proposta di legge regionale si pone quale obiettivo la modifica della L.R. 32/2015 con la quale la Regione Abruzzo, in attuazione della legge 56/2014 c.d. Delrio, ha disciplinato il riordino delle funzioni delegate o conferite alle province anche in considerazione dell'esito referendario negativo nei confronti della proposta di revisione costituzionale che, come noto, prevedeva la soppressione dell'ente Provincia.

Nello specifico con la soppressione della lettera p) dell'articolo 3 della L.R. 32/2015, il progetto risponde all'esigenza di eliminare dalle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione le competenze in materia di energia comprese quelle di controllo degli impianti termici, con conseguente riattribuzione delle stesse in capo alle province; tale modifica si rende necessaria al fine di superare le difficoltà riscontrate in sede di trasferimento della funzione in questione alla Regione con il rischio di compromettere o, comunque, penalizzare l'ottimale svolgimento dei rilevanti servizi connessi.

L'articolo 4 del progetto dispone che entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge la Regione e le Province debbano adeguare e modificare a quanto previsto dall'articolo 1 gli accordi in materia di energia già stipulati secondo le procedure di cui all'articolo 8 della L.R. 32/2015.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore.

Relazione della Prima Commissione Consiliare Permanente

Il presente progetto di legge, d'iniziativa consiliare – D'ALESSANDRO, PAOLINI, DI PANGRAZIO, FEBBO, MONACO E D'IGNAZIO - rubricato col n. **411/2017**, è stato assegnato per competenza alla Prima Commissione e per parere al CAL in data 12/07/2017, ai sensi del comma 2 dell'articolo 72 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

Il CAL, nella seduta del 26 luglio 2017, ha reso il proprio parere favorevole, all'unanimità dei Componenti presenti. Altresì ha proposto alla Commissione di recepire una modifica al testo presentato.

La Prima Commissione lo ha esaminato nel corso della seduta dell'11 agosto c.a. durante la quale sono stati presentati complessivamente n. 3 emendamenti di cui il n.3 contenente la modifica suggerita dal CAL.

Di seguito il Presidente ha posto in votazione emendamenti e singoli articoli e ognuno è stato approvato a maggioranza regolamentare; infine ha posto in votazione l'intero articolato come modificato e la Commissione lo ha approvato a Maggioranza dei Componenti presenti.

Hanno votato a favore i Consiglieri: Di Nicola, Mariani più delega Pietrucci, Balducci, Monaco, Paolini, Chiodi, Febbo e Bracco.

Hanno votato contro i Consiglieri: Pettinari e Marcozzi.

Inoltre, il Presidente è stato autorizzato dalla Commissione, ex art. 103, comma 2, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, al coordinamento formale del testo da parte degli uffici che, pertanto, hanno proceduto in tal senso.

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

X LEGISLATURA

▣▣▣▣▣▣▣

SEDUTA DELL'11.8.2017

Presidenza del Presidente: DI PANGRAZIO

Consigliere Segretario: MONACO

	ASS.		ASS.		ASS.
BALDUCCI		FEBBO		PAOLINI	
BERARDINETTI		GATTI		PAOLUCCI	
BRACCO		GEROSOLIMO		PEPE	
CHIODI		IAMPIERI		PETTINARI	
D'ALESSANDRO		MARCOZZI		PIETRUCCI	
D'ALFONSO	X	MARIANI		RANIERI	
DI DALMAZIO		MAZZOCCA		SCLOCCO	
D'IGNAZIO		MERCANTE		SMARGIASSI	
DI MATTEO	X	MONACO		SOSPIRI	
DI NICOLA		MONTICELLI			
DI PANGRAZIO		OLIVIERI			

VERBALE N. 97/5

OGGETTO: Legge regionale: Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 1^a Commissione consiliare permanente svolta dal presidente Di Nicola che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Uditi gli interventi dei consiglieri Febbo e Pettinari;

Visto il progetto di legge n. 411/2017 di iniziativa consiliare recante: Modifiche alla L.R. 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014);

Viste le proposte di emendamento sottoposte all'esame dell'Assemblea con l'esito di seguito riportato:

- emendamento n. 1 a firma dei consiglieri D'Alessandro e Pietrucci che, messo ai voti, è approvato;

Eseguite distinte votazioni dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato a maggioranza statutaria;

Messo ai voti, con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso

LO APPROVA

con la maggioranza prescritta dallo Statuto della Regione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

VT/



Consiglio Regionale

Modifiche alla legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014)

Art. 1

(Modifica all'art. 3 della L.R. 32/2015)

1. La lettera p) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 ottobre 2015, n. 32 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014) è sostituita dalla seguente:
"p) le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province ai sensi dell'articolo 4 bis".

Art. 2

(Modifica allegato A della L.R. 32/2015)

1. La lettera p) dell'allegato A della L.R. 32/2015 è abrogata.

Art. 3

(Inserimento dell'art. 4 bis alla L.R. 32/2015)

1. Dopo l'articolo 4 della L.R. 32/2015 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 4 bis

(Funzioni delle Province in materia di energia)

1. In materia di energia, ferma restando la potestà regolamentare della Regione, le Province, in forma singola o associata, esercitano le seguenti funzioni amministrative:
 - a) funzione di controllo degli impianti termici;
 - b) funzioni relative ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 5 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)."

Art. 4

(Disposizione transitoria)

1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione e le Province adeguano e modificano gli accordi già stipulati ai sensi dell'articolo 8 della L.R. 32/2015, secondo le procedure ivi previste.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 97/5 dell'11.8.2017, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

VT/cm